SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Ministero della giustizia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2022.

Proroga della scadenza delle gestioni contabili di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», e modifiche al medesimo decreto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» ed in particolare l'art. 44-*ter*, comma 3, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «... sono ... definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue»;

Visto l'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, concernente «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria», il quale dispone che, in attuazione del comma 3 dell'art. 44-*ter* della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; le contabilità speciali, inserite nell'allegato 3 - Lista B, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, afferenti ad eventi calamitosi, alle quali non si applicano le disposizioni di cui al predetto art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge n. 225 del 1992, sono soppresse a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile; con uno o successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue; la soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che, in attuazione dell'art. 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, a seguito di istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile ha disposto l'«Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017» per ciascuna delle contabilità speciali nn. 1231, 2761, 2764, 3006, 3020, 3261, 3270, 3912, 3990, 5261, 5263, 5268, 5332, 5349, 5455, 5456 e 5642 sono state individuate la data di soppressione e la destinazione delle risorse residue;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», alle contabilità speciali nn. 1386, 1683, 1923, 3209, 5142, 5148, 5262, 5340, 5390, 5437, 5447 e 5622, non sono applicabili le modalità di soppressione previste ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;

Visto l'art. 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 che prevede per le contabilità speciali di cui all'allegato 1 con scadenza successiva al 31 maggio 2020, il titolare della contabilità speciale, almeno trenta giorni prima della data di chiusura prevista per la relativa contabilità speciale, può richiedere al Dipartimento della protezione civile, con motivata relazione, l'eventuale proroga della data prevista per la soppressione, per un periodo di tempo comunque non superiore a dodici mesi e che la proroga potrà essere disposta, previa istruttoria e valutazioni del medesimo Dipartimento, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2021 che, in attuazione dell'art. 1, comma 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio ha previsto, a seguito della richiesta avanzata dai titolari delle c.s. 1231, 3912, 3990 e 5456 e della conseguente istruttoria tecnica del Dipartimento della protezione civile, la proroga della scadenza delle citate c.s. di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, al 31 dicembre 2021»;

Atteso che il Sindaco di San Giuliano di Puglia, soggetto attuatore di cui all'O.P.C.M. 3891/2010, titolare della contabilità speciale 3990, non ha avanzato richiesta di proroga della citata contabilità speciale e, pertanto, la stessa potrà essere chiusa al 31 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021, con le modalità di soppressione e con destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020;

Vista la nota n. 10888 del 29 novembre 2021 con cui il Sindaco del Comune di Bonorva (SS), titolare della contabilità speciale n. 3270, in scadenza il 31 dicembre

2021, chiede, per consentire la conclusione delle attività e dei contenziosi pendenti, il mantenimento in vigore della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022;

Vista la nota n. 29730 del 2 settembre 2021 con cui il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, L'Abruzzo e la Sardegna, titolare della contabilità speciale n. 5349, in scadenza il 31 dicembre 2021, rappresenta che le attività residuali indicate nella nota n. 40550 dell'8 ottobre 2018 non sono ancora concluse, che permane un contenzioso in atto la cui udienza è fissata a febbraio 2022 e richiede, con motivata relazione, il mantenimento in vigore della stessa c.s. fino al 31 dicembre 2022;

Viste le note n. 96 del 30 settembre 2021 e n. 138 del 20 dicembre 2021 con cui il soggetto attuatore provveditore interregionale per la Campania, Molise, Puglia e la Basilicata, titolare della contabilità speciale n. 5456, rappresenta che permane un contenzioso in atto con la regione Molise e, pertanto, ribadisce la necessità di utilizzo della contabilità speciale;

Vista la nota n. 1067757 del 22 dicembre 2021 con cui il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile del Lazio, rappresenta che le attività non sono ancora concluse e richiede che le relative risorse programmate, giacenti sulla contabilità speciale n. 1231, siano trasferite sui capitoli di bilancio regionali;

Vista la nota n. 2700 del 23 dicembre 2021 con cui il coordinatore della «Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni» rappresenta che le attività non sono ancora concluse e richiede che le relative risorse programmate, giacenti sulla contabilità speciale n. 3912, siano trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri, per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in gestione alla suddetta struttura;

Considerati gli esiti dell'istruttoria del Dipartimento della protezione civile;

Atteso che con riferimento alla contabilità speciale n. 5456, intestata al Provveditore interregionale per la Campania e il Molise, per le motivazioni indicate in premessa, sono emersi nuovi elementi in base ai quali alla gestione della c.s. citata non è opportuno applicare le modalità di soppressione previste ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017;

Ritenuto necessario, pertanto, escludere dalla procedura di soppressione la contabilità speciale n. 5456;

Ritenuto necessario prorogare la data di scadenza delle c.s. 3270 e 5349 al 31 dicembre 2022;

Ritenuto necessario, a motivo delle attività ancora in essere, prevedere, alla chiusura della c.s. 1231 il riversamento delle risorse sul bilancio della Regione Lazio e alla chiusura della c.s. 3912 il riversamento delle risorse sul conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in gestione alla suddetta Struttura, con riversamento, al completamento delle attività, per entrambe le c.s., delle eventuali risorse residue al Fondo per le emergenze nazionali;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Proroga della data di scadenza delle contabilità speciali nn. 3270 e 5349

1. La data di soppressione in via definitiva delle contabilità speciali nn. 3270 e 5349 di cui all'allegato 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», è prorogata al 31 dicembre 2022.

2. Restano ferme per le contabilità di cui al comma 1 le modalità di soppressione e la destinazione delle risorse residue di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020.

Art. 2.

Esclusione dalla procedura di soppressione della c.s. 5456

La contabilità speciale n. 5456, di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, per le motivazioni citate in premessa, è esclusa dalla procedura di soppressione prevista dal citato decreto e deve intendersi, pertanto, vigente.

Art. 3.

Chiusura delle contabilità speciali n. 3990 e nn. 1231 e 3912 con trasferimento delle risorse programmate per le attività ancora in corso

1. Alla chiusura della contabilità speciale 3990, come previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2021, si provvede con le modalità di soppressione e con la destinazione delle risorse residue secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020.

2. Alla chiusura della contabilità speciale «1231», le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul bilancio della Regione Lazio per il completamento delle medesime attività.

3. Alla chiusura della contabilità speciale «3912» le risorse ivi presenti, impegnate per le attività ancora non concluse, sono trasferite sul Conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa n. 903 «Spese per il completamento del Polo Natatorio Valco San Paolo» iscritto nel CDR 1 - Segretariato generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in gestione alla suddetta Struttura, per il completamento delle medesime attività.

4. Al completamento delle attività di cui ai commi 2 e 3 le risorse eventualmente residue sono riversate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnate, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020

1. Al titolo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, recante «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi di cui alla lista B dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017», le parole «5456» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020, le parole «1231» e «3912» sono soppresse.

3. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio:

a) con riferimento alla contabilità speciale n. 1231, le parole «Fondo per le emergenze nazionali» sono sostituite con le parole «Bilancio della Regione Lazio»;

b) con riferimento alla contabilità speciale n. 3912, le parole «Fondo per le emergenze nazionali» sono sostituite con le parole: «Conto corrente infruttifero n. 22330 della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

c) l'intera riga riferita alla contabilità speciale n. 5456, da «CS» a «Destinazione delle eventuali risorse residue» è soppressa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Presidente: DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1098

22A03205

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 2022.

Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» e, in particolare, l'art. 8 relativo all'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
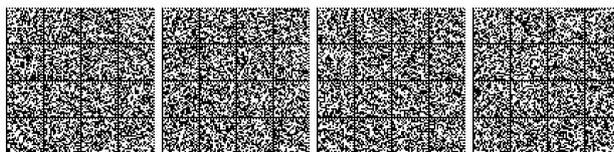
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro dovesse notificare alla Commissione europea un proprio piano integrato per l'energia e il clima;

Visto il Piano nazionale per l'energia e il clima, predisposto dal Governo italiano e notificato nel dicembre 2019 alla Commissione europea (nel seguito anche: PNIEC 2019);

Considerato, in particolare, che il PNIEC 2019 pone, tra gli obiettivi generali, la decarbonizzazione dei settori industriali con particolare riguardo a quelli ad alta intensità energetica e, in particolare, prevede che «È opportuno e conveniente (i) rifornire di gas naturale le industrie sarde, le reti di distribuzione cittadine, già esistenti (in sostituzione dell'attuale gas propano) e già oggi compatibili con il gas naturale, e in costruzione; (ii) sostituire i carburanti per il trasporto pesante; (iii) sostituire i carburanti marini tradizionali con GNL introducendo, in modo graduale, il limite di 0,1% di zolfo per i mezzi portuali e i traghetti; (iv) alimentare a gas naturale le centrali termoelettriche previste per il *phase out* delle centrali alimentate a carbone. A valle dell'analisi costi benefici avviata da RSE per conto dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito: "ARERA"), che si prevede disponibile nella primavera 2020, si implementeranno gli interventi più adeguati per il trasporto del gas naturale. Al fine di offrire agli utenti sardi connessi alle reti di distribuzione prezzi in linea con quelli del resto d'Italia, dovranno essere adottate soluzioni tecnico/regolatorie che consentano di equiparare gli oneri di sistema e correlare il prezzo della materia prima al PSV. In tale prospettiva, al fine di assicurare ai consumatori sardi il necessario livello di sicurezza, equità e continuità delle forniture, sarà valutata la possibilità di un collegamento tra i depositi costieri in costruzione e in autorizzazione, e i terminali di rigassificazione operanti in Italia che si doteranno di un sistema di *reloading* effettuato dal TSO, e di adottare un sistema di correlazione del prezzo della materia prima con quello al PSV»;

Considerato lo sviluppo delle fonti rinnovabili, degli stoccaggi di energia e delle nuove interconnessioni elettriche previsto nel PNIEC;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 60, comma 6, secondo cui «al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilità con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di *phase out* delle centrali a carbone presenti nella regione Sardegna, è considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture»;

Tenuto conto dello studio condotto da Ricerca sul sistema energetico S.p.a. (nel seguito: RSE) del luglio 2020, concernente «Approvvigionamento energetico della regione Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019;

Vista la delibera ARERA n. 539/2020 del 15 dicembre 2020 relativa alla valutazione dei piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2019 e 2020;

Visto il parere ARERA n. 574/2020/I/eel del 22 dicembre 2020, relativo alla valutazione degli schemi di piano decennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020;

Vista la nota del 5 gennaio 2021 con cui Snam S.p.a. (nel seguito: Snam o gestore della rete di trasporto del gas naturale), su richiesta e secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, già competente per materia fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2021, ha trasmesso il dimensionamento e la localizzazione della configurazione infrastrutturale necessaria per la realizzazione del collegamento virtuale tra la rete nazionale del trasporto del gas e la Sardegna, di cui al citato art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, consistente, tra l'altro, in una FRSU ubicata a Portovesme e in una FRSU ubicata a Porto Torres con capacità di stoccaggio nette rispettivamente di circa 110.000 mc e 25.000 mc;
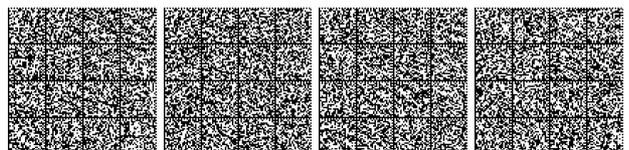
Considerato che Terna S.p.a. (nel seguito: Terna o gestore della rete di trasmissione elettrica), su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, già competente per materia fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2021, nel febbraio 2021, ha comunicato, ai fini di cui al citato art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, le esigenze di nuova potenza da realizzarsi in Sardegna, ritenuta necessaria a realizzare il *phase out* completo del carbone nell'Isola nel rispetto del mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico, ritenendo, in particolare, necessari 550 MW di nuova potenza programmabile con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva, opportunamente distribuiti in 300 MW nella zona sud e 250 MW nella zona nord della Sardegna;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Considerato, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge n. 77/2021, il quale, al comma 1, ha disposto la sostituzione del comma 2-*bis* dell'art. 8 del decreto legislativo n. 152/2006, nel senso di affidare lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonché dei progetti attuativi del PNIEC, a un'apposita Commissione tecnica «PNRR-PNIEC», posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica;

Considerato, inoltre, l'art. 18 del decreto-legge n. 77/2021, il quale, al comma 1, ha apportato modificazioni al comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, nel senso di prevedere che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC 2019, predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'allegato I-*bis* al medesimo decreto legislativo, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

Considerato, inoltre, il comma 3, dell'art. 31 del succitato decreto-legge n. 77/2021, il quale recita: «Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola»;

Considerato che nell'allegato I-*bis*, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto ad opera del decreto-legge n. 77/2021, sono elencate le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC 2019, tra cui:

«1 Dimensione della decarbonizzazione.

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone.

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone.

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone.

1.1.3 Infrastrutture di *reloading*, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

[…].

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento delle capacità esistenti (…).

3.1 Settore elettrico.

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

[…] b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

[…];

[…] 3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi;»;

Visto lo studio di RSE del giugno 2021, dal titolo: «Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna - Fase 2: approfondimento sulle modalità di trasporto del gnl/gas naturale all'interno della Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione ARERA 335/2019/r/gas del 30 luglio 2019;

Considerato che, in linea con i criteri e le metodologie previste dal regolamento UE n. 943/2019, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 439 del 28 ottobre 2021 è stata approvata la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (*capacity market*);

Considerato che, nell'ambito della predetta nuova disciplina, la società TERNA ha aggiornato le analisi di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, anche con riferimento alle valutazioni sulle risorse da realizzare in Sardegna per consentire il *phase out* del carbone, in base alle quali verranno svolte le prossime aste del *capacity market*;
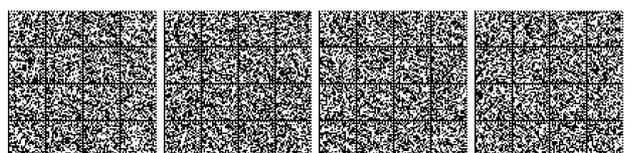
Ritenuto, che, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonché del comma 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 77/2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere individuate le opere finalizzate a favorire, in linea con le previsioni del PNIEC 2019, il processo di decarbonizzazione dei siti industriali sardi e, in particolare, i seguenti interventi:

a) ammodernamento della raffineria di produzione di allumina ubicata nel Comune di Portoscuso, Portovesme (CI), al fine di consentire l'uso del GNL, secondo il progetto predisposto dalla società Eurallumina, per la produzione di vapore ad alta temperatura necessario per il ciclo industriale e per la autoproduzione di energia, in sostituzione del precedente progetto basato sull'uso del carbone;

b) riqualificazione del Polo industriale di Portovesme per l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale;

c) riqualificazione del Polo industriale di Porto Torres per l'utilizzo del GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale;

d) ulteriori progetti industriali nel territorio dell'isola che prevedano l'utilizzo di GNL in sostituzione di combustibili fossili a maggiore impatto ambientale;

e) progetti per l'installazione in siti industriali di impianti per la produzione, attraverso fonti rinnovabili, di energia o di idrogeno, per uso industriale;

f) progetti per l'installazione in siti industriali di impianti di accumulo di energia;

Tenuto conto che l'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, ha previsto che il predetto rilancio delle attività produttive nella Regione Sardegna sia attuato andando a considerare parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola, a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa;

Considerato che la configurazione delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione per l'approvvigionamento di gas della Regione Sardegna, definite nel presente decreto, è in linea con le previsioni dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonché tiene conto di quanto emerso negli studi condotti da RSE citati nelle premesse e delle note sopra indicate;

Considerato che, fermi restando il necessario sviluppo delle energie rinnovabili per uso elettrico e per uso termico e la spinta per la massima valorizzazione dell'efficienza energetica previsti dal PNIEC 2019, la configurazione infrastrutturale e di servizio del sistema gas, di cui al presente decreto, tiene conto, in particolare, dei fabbisogni di gas necessari alla decarbonizzazione dei siti industriali sardi in attività e di quelli per i quali è prevista la ripartenza, dei potenziali fabbisogni connessi a reti di distribuzione realizzate o in costruzione alla data di emanazione del presente decreto, nonché dei potenziali fabbisogni connessi alla realizzazione di nuova potenza di generazione a gas;

Preso atto della prevista concentrazione dei consumi di gas per il segmento industriale e termoelettrico intorno ai distretti industriali del Sulcis e di Porto Torres, nonché la prossimità di questi rispettivamente ai bacini di consumo della Città metropolitana di Cagliari e della Città metropolitana di Sassari;

Ritenuto opportuno che, in base alla suddetta concentrazione dei consumi di gas, i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione, da collocare nell'isola ai sensi del citato art. 60, comma 6, siano costituiti da unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio, accelerarne la realizzazione e garantire la flessibilità delle infrastrutture nell'ottica della futura programmata decarbonizzazione del sistema energetico e produttivo nell'isola e nel resto del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno che i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione siano ubicati rispettivamente all'interno dei porti di Portovesme e Porto Torres, in quanto funzionali alla fornitura di dette aree energetiche e industriali, e che ulteriori impianti di rigassificazione nell'area portuale di Oristano e eventualmente di Cagliari potranno essere connessi al collegamento virtuale per le medesime finalità;

Considerato che il dimensionamento della configurazione infrastrutturale e di servizio per l'approvvigionamento energetico della Regione Sardegna, sulla base dello studio e delle note sopra citate, è individuato nel rispetto di criteri di sicurezza delle forniture, efficienza ed economicità, ferme restando le successive determinazioni ARERA;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, con cui sono fissati gli obiettivi nazionali e gli strumenti per conseguirli, incluse le semplificazioni del procedimento autorizzativo, e, in particolare, l'art. 20, che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché la ripartizione della potenza da installare tra regioni e province autonome, sulla base di principi, criteri e modalità definiti con uno o più decreti interministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, conformemente ai quali le regioni individuano con proprie leggi le aree idonee, fermo restando che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione;

Considerato pertanto, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonché del comma 3 dell'art. 31 del decreto-legge n. 77/2021, individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al *phase out* del carbone in Sardegna, allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa isola;

Sentita la ARERA, per l'espressione del proprio parere, reso con nota del 24 marzo 2021;
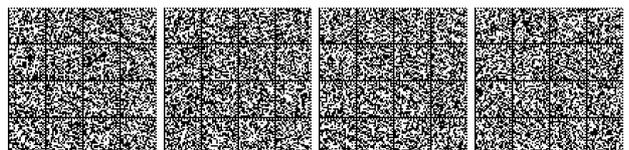
Preso atto che le opere individuate dal presente decreto sono ricomprese nell'allegato I-*bis* al decreto legislativo n. 152/2006 e, pertanto, «costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti» e le relative procedure di valutazione ambientale di competenza statale sono condotte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

Su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto individua le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, nonché funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attività produttive, conformemente a quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC 2019).

2. Le procedure di valutazione ambientale dei progetti delle opere e delle infrastrutture di cui al presente decreto, qualora previste in sede statale, sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio n. 77/2021, in quanto ricomprese nell'allegato I-*bis* introdotto dal medesimo decreto-legge.

3. Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

Art. 2.

Interventi di infrastrutturazione energetica

1. Alle finalità di cui all'art. 1 concorre la realizzazione di nuova capacità di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e, in particolare, dall'art. 20 del decreto medesimo.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 sono individuate le seguenti infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione è affidata a Terna S.p.a.:

a) estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna - Sicilia, facente parte del *Tyrrhenian Link*, nella configurazione da 500+500 MW riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia;

b) installazione di compensatori sincroni per 750 MVAr;

c) sviluppo della rete elettrica dell'isola per la connessione delle iniziative di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui all'art. 1, relativamente al *phase out* dell'utilizzo del carbone per la generazione elettrica in Sardegna, fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le esigenze di nuova potenza programmabile sull'isola, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva, definita pari a 550 MW, sono individuate nell'ambito e secondo la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (*capacity market*) e sono articolate tra zona sud e zona nord della Sardegna.

4. Per le finalità di cui all'art. 1, e in relazione alle esigenze di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas è estesa, anche ai fini tariffari, alla Sardegna attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna, e comprende il seguente insieme di attività e infrastrutture:

a) l'adeguamento impiantistico del terminale di rigassificazione di Panigaglia per consentire il caricamento del GNL su bettoline, inclusi gli interventi di ammodernamento del terminale, per garantirne la continuità di esercizio per la durata di funzionamento del collegamento virtuale;

b) l'adeguamento della funzionalità del terminale di rigassificazione OLT al largo della costa toscana per consentire un maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento del GNL su bettoline per il collegamento virtuale;

c) una FSRU nel porto di Portovesme con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento SUD industriale e termoelettrico, nonché il bacino di consumo della Città metropolitana di Cagliari;

d) una FSRU nel porto di Porto Torres con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento Nord industriale e termoelettrico, nonché il bacino di consumo della Città metropolitana di Sassari;

e) un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Oristano con capacità netta di stoccaggio adeguata a servire le utenze limitrofe a tale ubicazione;

f) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalità operativa più adeguata sulla base di criteri di economicità ed efficienza, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, destinato a rifornire le FRSU a Portovesme e Porto Torres e il terminale a Oristano, a partire, in normali condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT;

g) le opere strumentali alla realizzazione o adeguamento delle infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli eventuali dragaggi necessari all'adeguamento dei terminali esistenti, alla installazione delle FRSU e alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione di cui alla lettera *e)*.

Il dimensionamento proposto per l'insieme delle infrastrutture e dei servizi di cui al presente comma è funzionale alla fornitura dei volumi di gas naturale necessari per gli usi industriali e residenziali, nei limiti di cui al comma 5, nonché per potenziali consumi del settore termoelettrico.

5. I terminali di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4 sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale e, eventualmente, alle aree che saranno interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonché, ove possibile in funzione della analisi costi/benefici svolta nell'ambito della progettazione di cui al comma 6, alle reti di distribuzione realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, anche ai fini della conversione a gas naturale di reti esistenti a GPL e aria propanata. Tali tratti di reti interni sono costituiti da:

a) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera *c)*, alle zone industriali e ai bacini di distribuzione del Sulcis e della Città metropolitana di Cagliari, nonché alle eventuali centrali termoelettriche a gas;

b) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 4, lettera *d)*, alle zone industriali e alla Città metropolitana di Sassari, nonché alle eventuali centrali termoelettriche a gas;

c) i tratti di rete per collegare l'impianto di rigassificazione di cui al comma 4, lettera *e)*, alle zone industriali e alle reti di distribuzione dell'area.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 4, nell'ambito della quale è tenuto a valutare l'eventuale inclusione nel collegamento virtuale di un impianto di rigassificazione nell'area portuale di Cagliari nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e garanzia dei tempi di realizzazione.

7. In considerazione dell'urgenza di avviare le strategie di decarbonizzazione dell'isola, i gestori della rete di trasmissione elettrica e della rete di trasporto del gas naturale proseguono prioritariamente con le attività propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 2 e 4, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art. 1, comma 2. Il gestore della rete nazionale di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone in essere gli adempimenti necessari alla presentazione delle istanze di allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 5, e avvia le attività propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 4, con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare la possibilità di accesso dei terzi alle infrastrutture di rigassificazione facenti parte del collegamento virtuale.

8. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal presente decreto, con particolare riferimento ai servizi del collegamento virtuale di cui al comma 4, al fine di consentirne la realizzazione e l'esercizio, nonché adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, per almeno cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna realizzate o con cantiere avviato al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, in linea con quelle di ambiti tariffari con costi assimilabili, come individuati dalla regolazione tariffaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1192

22A03239

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2022.

Proroga dello stato di emergenza e ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 2022

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, commi 2 e 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade
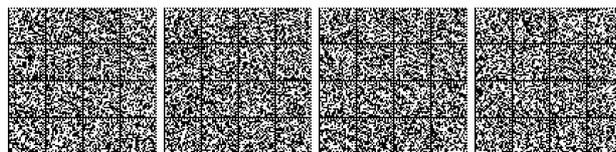
del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2022, n. 862 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 con la quale è stato prorogato, di due mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;

Viste le note del 18 febbraio 2022 del Presidente della Regione siciliana e del 28 febbraio 2022 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste la nota del 19 febbraio 2022 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato e le note del 16 dicembre 2021, del 18 e 28 febbraio 2022 e del 28 marzo 2022 del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato con le quali è stata trasmessa la ricognizione delle misure urgenti relative alle lettere *a)*, *b) c)*, e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 21 aprile 2022 e del 6 maggio 2022, contenenti la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza e per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, fino al 31 maggio 2022, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021.

2. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, è integrato di euro 14.080.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 10.400.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna per il completamento delle attività di cui alla lettera *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)*, comprensivi di quelli di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del suddetto decreto legislativo, ed euro 3.680.000,00 alla Regione siciliana per il completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)*, comprensivi di quelli di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789, e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

22A03228
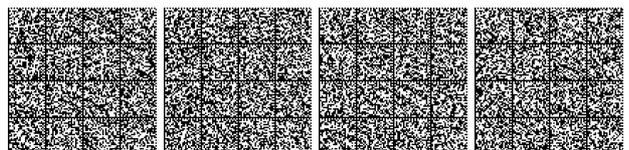
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2022.

Modifiche al decreto 2 agosto 2007, in materia di individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con il quale, nel sostituire l'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap;

Considerato altresì che, ai sensi del predetto art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, in attuazione del richiamato art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2007, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS, dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2007, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 29 marzo 2007, n. 759, con cui sono state meglio individuate le funzioni demandate all'INPS in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute 2 agosto 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del citato decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono state individuate, in particolare, le patologie rispetto alle quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

Visto l'art. 42-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con cui si prevede, tra l'altro, che i soggetti per i quali sia già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescenti, di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Acquisite le valutazioni tecniche del Ministero della salute nonché le valutazioni tecniche dell'Istituto superiore di sanità formulate con nota prot. n. 8365 del 4 marzo 2022;

Ritenuto, pertanto, di inserire le «malattie del motoneurone», come di seguito indicate, tra le patologie per le quali sono escluse le visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante: sclerosi laterale amiotrofica (SLA), sclerosi laterale primaria (SLP), atrofia muscolare progressiva (AMP), paralisi bulbare progressiva (PBP), paralisi pseudobulbare e atrofia muscolare spinale (SMA);

Decreta:

Articolo unico

Nell'elenco delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione dello stato invalidante, allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 indicato in premessa, al punto 8), recante l'individuazione delle patologie e delle sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, le parole «- atrofia muscolare progressiva» sono sostituite dalle seguenti: «- malattie del motoneurone».
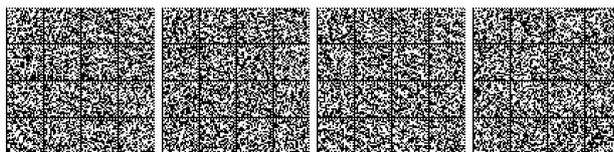
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 909

22A03206

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 2022.

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, recante «Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 5 febbraio 2019;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 marzo 2022;

Ravvisata la necessità di emanare, nell'ambito delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici destinati a civile abitazione di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attività di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo il numero «76;» è aggiunto il seguente: «77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione;».

2. All'art. 2-*bis*, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente «*f)* 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.».

3. All'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera *z)*, è aggiunta la seguente: «*aa)* decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" e successive modificazioni.».
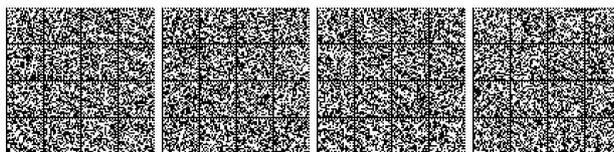
4. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di cui all'art. 1.

Art. 4.

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2022

Il Ministro: LAMORGESE

ALLEGATO *1*
(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione

Campo di applicazione

Classificazioni

Valutazione del rischio di incendio

Strategia antincendio
- Reazione al fuoco
- Resistenza al fuoco
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della sicurezza antincendio
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione ed allarme
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

V.14.1 Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m.

Nota: Ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...

V.14.2 Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani h:

   HC: $h \leq 32$ m;

   HD: $h \leq 54$ m;

   HE: $h \leq 80$ m;

   HF: $h > 80$ m;

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

   TA: unità adibite a civile abitazione o ad uso esclusivo (es. appartamenti, ...);

   TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ...);

   TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento, ...);

   TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m^2 con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m^2, oppure di superficie lorda ≤ 100 m^2 con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2;

   TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 400 m^2 con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m^2, oppure di superficie lorda ≤ 1000 m^2 con carico di incendio specifico $q_f \leq 600$ MJ/m^2;

   TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, ...);

   TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

   TZ: altre aree.

V.14.3 Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. I *profili di rischio* sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

V.14.4 Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della *regola tecnica orizzontale* attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre *regole tecniche verticali*, ove pertinenti.
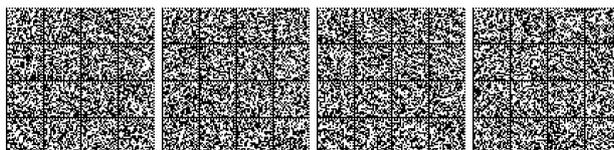
3. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.13 in merito alle chiusure d'ambito degli edifici civili.
4. Nei paragrafi che seguono sono riportate indicazioni complementari o sostitutive delle *soluzioni conformi* previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.14.4.1 Reazione al fuoco

1. Nelle aree TA non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco.
2. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
3. Nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi degli edifici di tipo HE ed HF devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM1 di reazione al fuoco (capitolo S.1).
4. Ad esclusione degli edifici di tipo HE ed HF, è ammesso l'impiego di materiali appartenenti al gruppo GM3 di reazione al fuoco (capitolo S.1) nei percorsi d'esodo degli edifici ove il livello di prestazione per la rivelazione ed allarme (capitolo S.7) sia incrementato di almeno un livello rispetto a quanto prescritto.

V.14.4.2 Resistenza al fuoco

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti, (capitolo S.2), non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.14-1.

Compartimenti	Attività			
	HC	HD	HE	HF
Fuori terra	60			90
Interrati	60			90

Tabella V.14-1: Classe di resistenza al fuoco

V.14.4.3 Compartimentazione

1. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > -5 m e ≤ 12 m.
2. Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota > 12 m e ≤ 32 m, con massimo dislivello fra i piani ≤ 7 m.
3. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.14-2.

Nota: Come previsto ai capitoli S.3 e V.3, deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, ...

Aree	Attività			
	HC	HD	HE	HF
TA, TB, TC, TM1	Nessun requisito aggiuntivo			
TM2, TO, TT	Di tipo protetto			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.14-2: Compartimentazione
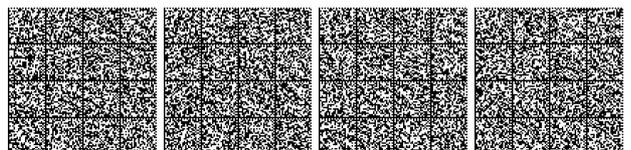
V.14.4.4 Esodo

1. Oltre a quanto previsto nel capitolo S.4, l'affollamento massimo di ciascun locale può essere determinato anche in relazione ad altre disposizioni legislative e regolamentari inerenti a requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.
2. Per piani a quota > 32 m o < -5 m devono essere previste due vie di esodo indipendenti.
3. Oltre a quanto previsto al capitolo S.4, è ammesso *omettere* dalla verifica delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio cieco *continua* e *finale*, avente caratteristiche di *filtro* e massima lunghezza omessa L_{om} pari a 135 m.

Nota: Ad esempio: se un edificio è servito da una sola scala d'esodo, questa deve rispettare le condizioni previste per il *corridoio cieco* (capitolo S.4). Qualora non siano rispettate tali condizioni, si rammenta la possibilità di ricorrere a *soluzioni alternative*, ad esempio prevedendo scale d'esodo a prova di fumo, nonché rivelazione ed allarme.

V.14.4.5 Gestione della sicurezza antincendio

1. Devono essere adottate almeno le misure indicate nel presente paragrafo, in sostituzione delle *soluzioni conformi* previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione.

V.14.4.5.1 Compiti e funzioni

1. Il *responsabile dell'attività* organizza la GSA tramite:
   a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo V.14.4.5.2;
   b) per le aree TC, verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
   c) mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportandone gli esiti in un *registro dei controlli*;
   d) predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d'emergenza;
   e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...);
   f) informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio, anche tramite invio telematico o pubblicazione, nelle aree comuni dell'edificio, di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti:
      i. divieti e precauzioni da osservare;
      ii. numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza;
      iii. istruzioni per garantire l'allarme e l'esodo in caso d'incendio.
2. Negli edifici di tipo HE ed HF, oltre a quanto previsto nel precedente comma, il *responsabile dell'attività* designa uno o più *coordinatori dell'emergenza* e comunica loro le necessarie informazioni e procedure contenute nella pianificazione d'emergenza.
   I *coordinatori dell'emergenza* devono essere formati come *addetti antincendio*, secondo le norme vigenti in relazione al livello di rischio dell'attività, e sovrintendere all'attuazione della pianificazione d'emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi con i responsabili delle squadre di soccorso.
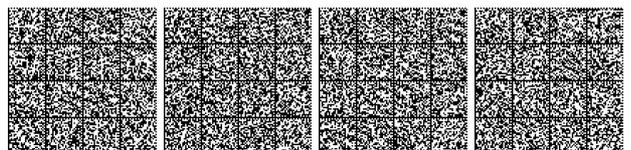
Almeno uno dei *coordinatori dell'emergenza* deve essere sempre presente presso l'attività, oppure deve essere sempre garantito un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata.

Nota: Il ruolo di coordinatore dell'emergenza può essere svolto da un servizio di vigilanza esterno oppure anche dagli stessi occupanti dell'attività, se opportunamente formati come addetti antincendio.

3. Negli edifici di tipo HF, oltre a quanto previsto nei precedenti commi, il *responsabile dell'attività* predispone ed organizza il *centro di gestione delle emergenze* di cui al paragrafo V.14.4.5.5.

4. In condizioni ordinarie, gli *occupanti* osservano le disposizioni della GSA, in particolare:
   a) osservano le misure antincendio, i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio preventive predisposte dal responsabile dell'attività;
   b) non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.

   In condizioni d'emergenza, gli *occupanti* attuano quanto previsto nella pianificazione d'emergenza, in particolare le procedure di allarme e di evacuazione.

V.14.4.5.2 Misure preventive

1. Le misure preventive che devono essere attuate consistono almeno in:

   a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose;

   b) garanzia costante di disponibilità delle vie d'esodo, sgombre e sicuramente fruibili;

   c) corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;

   d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);

   e) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...);

   f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all'attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti, ...).

V.14.4.5.3 Pianificazione d'emergenza

1. La pianificazione d'emergenza deve riguardare almeno:

   a) le istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

   b) le istruzioni per diffondere l'allarme a tutti gli occupanti; ove presente l'IRAI, la pianificazione d'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

   c) le istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di occupanti con specifiche esigenze;
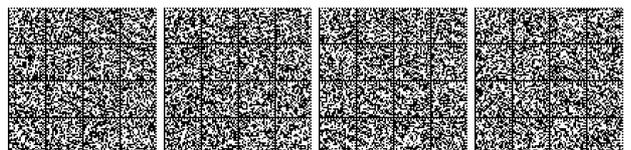
d) le azioni da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. sezionamento della distribuzione del gas naturale, ...);

e) le informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con specifiche esigenze, ...);

f) il divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità previste;

g) il divieto di rientrare nell'edificio fino al termine dell'emergenza.

2. Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d'emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e funzionamento del *centro di gestione delle emergenze*.

V.14.4.5.4 Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo

1. Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d'esodo siano esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

2. Deve essere prevista una pianificazione d'emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all'emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.

V.14.4.5.5 Centro di gestione delle emergenze

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto il *centro di gestione delle emergenze* per il coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività.

2. Il *centro di gestione delle emergenze* può essere realizzato in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...), preferibilmente di tipo protetto.

3. Il *centro di gestione delle emergenze* deve essere fornito almeno di:
   a) informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...);
   b) strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli occupanti;
   c) centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

4. Il *centro di gestione delle emergenze* deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

V.14.4.6 Controllo dell'incendio

1. In relazione al tipo di aree presenti, l'attività, ad esclusione delle aree TA, deve essere dotata di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-3.

Nota: Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai domestici può essere consigliato agli occupanti di installare *coperte antincendio*, ad esempio del tipo UNI EN 1869.

2. Per la progettazione della rete idranti, se riferita alla norma UNI 10779 e UNI EN 12845, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.14-4.

Aree	Tipo attività			
	HC	HD	HE	HF
Qualsiasi	II	III		
TM2	III			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.14-3: Livello di prestazione per controllo dell'incendio

Tipo attività	Livello di pericolosità	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione idrica
HC, HD	1	Non richiesta	Singola [1]
HE, HF	2	Sì	Singola superiore
[1] È consentita l'*alimentazione promiscua* secondo UNI 10779.			

Tabella V.14-4: Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779 e UNI EN 12845

V.14.4.7 Rivelazione ed allarme

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) secondo i livelli di prestazione di cui alla tabella V.14-5.
2. Per gli edifici di tipo HF deve essere previsto anche il sistema EVAC (capitolo S.7).
3. Nelle aree TA degli edifici di tipo HE ed HF, ove non presente IRAI, devono essere previsti *rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.*

Nota: In tutti gli altri edifici, per consentire la pronta rivelazione di piccoli focolai domestici, può essere consigliato agli occupanti di installare *rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico*, ad esempio secondo la norma UNI EN 14604, installati ed eserciti secondo la norma UNI 11497.

Nota: I *rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico* non sono considerati IRAI.

Aree	Tipo attività			
	HC	HD	HE	HF
TB	[1]	III		
TC, TO, TM1	I	II		III
TM2	III			
TT, TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			
[1] Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico				

Tabella V.14-5: Livello di prestazione per rivelazione ed allarme

V.14.4.8 Operatività antincendio

1. Per edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello di prestazione IV per l'operatività antincendio (capitolo S.9).

V.14.4.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

Nota: Ad esempio, come previsto dalla norma UNI 10683, ove applicabile, oppure utilizzando materiali di opportuna classe di resistenza al fuoco G (capitolo S.2).

22A03207

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 marzo 2022.

Individuazione delle tariffe da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti da tabacco e relative modalità di versamento per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante «Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE»;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto il quale stabilisce che sia determinata una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla verifica, da parte dei laboratori previsti dal decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, delle misurazioni dei livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;

Visto in particolare l'art. 6, del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla raccolta, analisi e gestione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni previsti dal medesimo articolo nonché relativi agli additivi di cui al successivo art. 7;

Visto in particolare, l'art. 8 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco, necessaria a coprire i costi connessi alla valutazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'eventuale presenza di aromi caratterizzanti, dell'eventuale impiego di additivi o aromi vietati o in quantitativi tali da accrescere, in misura significativa e quantificabile, l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco nonché delle sue proprietà CMR;

Visto in particolare, l'art. 21 del medesimo decreto, il quale stabilisce che sia determinata una tariffa, a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, necessaria a coprire i costi connessi all'attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione, da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati trasmessi dai predetti soggetti a norma del medesimo articolo;

Visto in particolare, l'art. 30 del medesimo decreto, che demanda a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tariffe per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 e le relative modalità di versamento;

Considerato che, al fine di determinare i costi delle predette attività e, di conseguenza, gli importi delle tariffe, si è tenuto conto del costo medio orario e il tempo medio dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività;

Visto, altresì, l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni, tra gli altri, di cui agli articoli 5, 6, 7 e 20 della medesima direttiva 2014/40/UE;

Visto il decreto interministeriale del 28 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2183 della Commissione del 24 novembre 2015 che istituisce un formato comune per la notifica delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Visto il decreto interministeriale del 23 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2017, di attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2186 della Commissione del 25 novembre 2015 che istituisce un formato per la presentazione e la messa a disposizione delle informazioni relative ai prodotti del tabacco, adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/787 della Commissione del 18 maggio 2016 che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare soggetti a obblighi rafforzati di segnalazione (notificata con il numero C(2016)2923), adottata ai sensi degli articoli 5, paragrafo 5 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Vista la decisione di esecuzione UE 2016/1564 della Commissione del 18 marzo 2016 relativa all'approvazione di un modello di accordo di fornitura di servizio tra la Commissione europea e gli Stati membri, sulla raccolta e archiviazione dei dati dei prodotti del tabacco delle sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica e il relativo Allegato 1, adottata ai sensi degli articoli 20, paragrafo 13 e 25, paragrafo 2, della citata direttiva 2014/40/UE;

Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunità europee del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
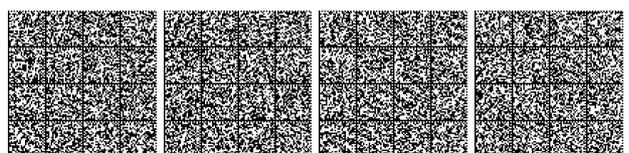
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe e alla determinazione delle loro entità;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, le tariffe per le attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 del medesimo decreto, da porre a carico dei fabbricanti e importatori di prodotti del tabacco, di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica.

2. I costi delle attività di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 sono calcolati tenendo conto del costo orario e del tempo dedicato per ogni singola figura professionale impiegata in ogni singola attività e gli importi delle relative tariffe sono riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Versamento delle tariffe

1. Le notifiche effettuate dai soggetti interessati devono indicare gli estremi dell'avvenuto pagamento della tariffa corrispondente al tipo di attività da svolgere ai sensi degli articoli 4, 6, 8 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

2. Le tariffe di cui all'allegato 1, sono versate al capo XX dell'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2582, art. 29, mediante bonifico bancario - Codice Iban IT 35D 01000 03245 348 0 20 2582 29 intestato a: Tesoreria centrale. Nella causale di versamento deve essere indicata la lettera della tariffa corrispondente al tipo di attività richiesta, con il relativo riferimento normativo.

3. Per le notifiche relative agli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, presentate dal 20 novembre 2016, le tariffe di cui allegato 1 devono essere versate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In caso di mancato versamento delle tariffe, di cui al comma 3, entro il termine previsto si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 3.

Destinazione proventi delle tariffe

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attività.

Art. 4.

Aggiornamento delle tariffe

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le tariffe fissate nel presente decreto sono aggiornate con cadenza almeno biennale rideterminandole nel rispetto del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 1243

ALLEGATO *1*
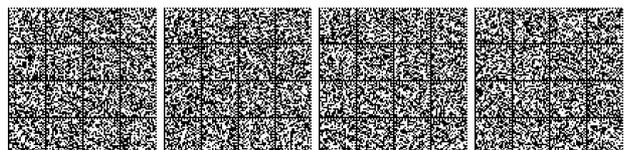
1. Tariffa per l'attività di misurazione dei livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonioai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, per singolo prodotto analizzato.

Tipo Analisi	**Tariffa (€) (IVA esclusa)**
Richiesta Iscrizione prodotto nella tariffa di vendita	€ 214,54
Richiesta modifica contenuti (catrame, nicotina e monossido di carbonio)	€ 214,54
Richiesta conferma contenuti a seguito modifica caratteristiche sigaretta.	€ 214,54
Controllo su prodotti già commercializzati	€ 214,54
Modifica contenuti monossido di carbonio	€ 94,86
Modifica contenuti catrame	€ 192,36
Modifica contenuti nicotina	€ 120,29
Modifica contenuti catrame e monossido di carbonio	€ 213,32
Modifica contenuti catrame e nicotina	€ 192,36
Modifica contenuti nicotina e monossido di carbonio	€ 141,25

2. Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni dei prodotti del tabacco previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6/2016 – Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni incluse nelle nuove notifiche dei prodotti del tabacco	**€ 327,85**
Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative a ingredienti ed emissioni incluse negli aggiornamenti o correzioni delle notifiche dei prodotti del tabacco	**€ 108,03**

3. **Tariffa per la gestione degli studi atti a valutare se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, se vengano impiegati additivi o aromi vietati e se un prodotto del tabacco contenga additivi in quantitativi tali da accrescere in misura significativa e quantificabile l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco interessato o le sue proprietà CMR ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6**

Tariffa necessaria a coprire i costi connessi alla valutazione dell'eventuale presenza di aromi caratterizzanti, dell'eventuale impiego di additivi o aromi vietati o in quantitativi tali da accrescere, in misura significativa e quantificabile, l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco nonché delle sue proprietà CMR.	**13.525,75 €**

4. **Tariffa necessaria a coprire i costi connessi all'attività di ricezione, memorizzazione, gestione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 6/2016.**

Tariffa necessaria a coprire i costi connessi all'attività di raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative alle nuove notifiche di sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica	**€ 327,85**
Tariffa per la raccolta, analisi e gestione dei dati e delle informazioni relative agli aggiornamenti o correzioni delle notifiche di sigarette elettroniche e dei liquidi di ricarica	**€ 108,03**

5. **Tariffa per la gestione degli studi a disposizione dei fabbricanti ed importatori sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo gli ingredienti e le emissioni, nonché sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare i prodotti come previsto dall'articolo 6 comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6**

Tariffa per la gestione degli studi a disposizione dei fabbricanti ed importatori sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo gli ingredienti e le emissioni, nonché sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare i prodotti (articolo 6 comma 7)	**293,53 €**

6. **Tariffa per la gestione dei dati sul volume delle vendite, delle informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, del modo di vendita dei prodotti, nonché delle sintesi di eventuali indagini di mercato come previsto dall'articolo 21 comma 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.**

Tariffa per la gestione dei dati sul volume delle vendite, delle informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, del modo di vendita dei prodotti, nonché delle sintesi di eventuali indagini di mercato (articolo 21 comma 13)	**293,53 €**

22A03214

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DELIBERA 10 maggio 2022.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2021. (Delibera n. 7/2022).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO
DI COSE PER CONTO DI TERZI

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate;

Visto il capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», che prevede l'iscrizione, per l'anno 2022, di euro 8.541.587 ed euro 8.541.587 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la direttiva del Ministro n. 248 del 9 giugno 2021, registrata dalla Corte dei conti al n. 2090 del 19 giugno 2021, con la quale, tra l'altro, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2022, pari a euro 8.541.587, per euro 2.500.000,00 per iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti e le rimanenti risorse per la copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2021 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso;

Considerato che tale direttiva n. 248/2021 fa salva l'attribuzione alla copertura della riduzione dei pedaggi autostradali di eventuali fondi non utilizzati per interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti alla, nonché di ulteriori somme che potranno derivare dalla ripartizione, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 56 del 15 marzo 2022, di ripartizione, ai sensi dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del fondo per gli interventi a favore dell'autotrasporto di cui al capitolo 1337, che assegna, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, alla riduzione dei pedaggi la somma di euro 140.000.000;

Visto l'art. 6 comma 1 del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, come convertito dalla legge n. 34 del 27 aprile 2022 che incrementa di euro 20.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Visto l'art. 15 comma 1 del decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 22, che incrementa di euro 15.000.000 per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40

Considerato altresì che con la predetta direttiva è stato disposto che il Comitato provveda alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie a tale scopo effettivamente disponibili all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa;

Considerato che:

è disponibile ed operativo sul sito internet www.alboautotrasporto.it l'applicativo informatico Pedaggi finalizzato alla prenotazione della domanda ed espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali;

che la citata procedura informatica si articola nelle seguenti fasi:

fase 1 - prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Considerato che, a tale fine, occorre stabilire i criteri, le modalità ed i termini per l'esperimento della predetta procedura;

Considerato che le procedure informatiche e la piattaforma utilizzate per il calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali sono gestite dal CED della Direzione generale per la motorizzazione per il tramite di apposita società e che pertanto, anche ove non espressamente indicato, predette procedure sono attuate dal CED;

Delibera:

Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori destina le risorse disponibili sul capitolo 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'annualità 2022, alle finalità indicate nella direttiva del Ministro n. 248 del 9 giugno 2021 applicando i criteri di attuazione e di ripartizione ivi parimenti indicati.

2. Le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, possono richiedere il beneficio della riduzione di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione
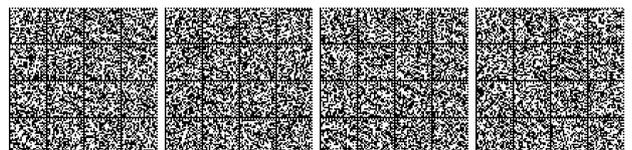
ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno (da ora in avanti Fatturato) relative ai soli pedaggi autostradali. I suddetti soggetti hanno diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6. Qualora all'interno di cooperative, consorzi o raggruppamenti, come meglio definiti al punto 6, che svolgono l'attività di trasporto di cose per conto terzi siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si ha che:

1. Il fatturato conto proprio non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato cui alla tabella del punto 7;

2. Ciascuna impresa che effettua trasporti in conto proprio, perché abbia diritto al rimborso, deve aver sostenuto costi per pedaggi autostradali, quantificati dall'insieme delle fatture relative ricevute alla data di cui al punto 11, di almeno euro 200.000,00.

3. In nessun caso la riduzione può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

4. Fermo restando il predetto limite del 13%, i costi di cui al punto 2 sono soggetti ad una ulteriore riduzione, parimenti commisurata al volume del fatturato annuale, qualora effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 2,00 ovvero uscita prima delle ore 6,00. Tale riduzione spetta ai soggetti di cui al punto 6, che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al predetto costo per i pedaggi nelle predette ore notturne secondo le modalità indicate al punto 8.

5. Le predette riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate, da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

6. Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2020 ovvero nel corso dell'anno 2021:

a) quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sezione II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;

c) quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;

d) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

e) quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attività di autotrasporto in conto proprio.

I soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere *c)* e *d)*, titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2021, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.

Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere *b)* e *c)* siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attività definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

7. La riduzione di cui al punto 2 è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori di seguito indicati:

Fatturato (in euro)	Classe veicolo	Percentuale riduzioni
200.00-400.000	Euro V o superiore	5
	Euro IV	1
400.001-1.200.000	Euro V o superiore	7
	Euro IV	2
1.200.001-2.500.000	Euro V o superiore	9
	Euro IV	3
2.500.001-5.000.000	Euro V o superiore	11
	Euro IV	5
oltre 5.000.000	Euro V o superiore	13
	Euro IV	6

8. L'ulteriore riduzione di cui al punto 4 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. Resta fermo il limite del 13% di cui al punto 3.
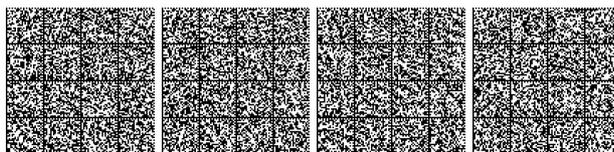
9. Per i richiedenti che si sono avvalsi dei sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2021, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.

10. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili risulti superiore alle disponibilità, il Comitato stesso provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste agli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

11. Il fatturato annuale di cui al punto 2, a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato sulla base dell'importo dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali di cui al medesimo punto 2, per i quali le società abbiano emesso fattura entro la data di apertura della fase 1 cui al punto 27.

12. L'Albo autotrasporto, attraverso le società di gestione dei pedaggi (d'ora in avanti anche: *Service provider*), darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra le stesse società ed il Comitato centrale.

Titolo II
PRESENTAZIONE DOMANDE

13. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali è esperibile, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito applicativo «Pedaggi» presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti

14. Le attività attraverso le quali l'utente deve utilizzare il predetto applicativo «Pedaggi» devono essere conformi alle istruzioni ed alle modalità indicate nel manuale scaricabile dal medesimo link dell'applicativo al quale integralmente si rinvia. Tali istruzioni e modalità sono di seguito definite «operazioni».

15. Il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali si articola in due fasi:

fase 1- prenotazione della domanda;

fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda;

Ė possibile l'accesso alla fase 2 - inserimento della domanda e firma ed invio della domanda- esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito, entro i termini perentori di cui al punto 27, lettera *a)*, la fase 1 - prenotazione della domanda.

16. Nella fase 1 - prenotazione della domanda il soggetto richiedente inserisce, eseguendo le opportune «operazioni», i propri dati identificativi e quelli relativi ai codici cliente a sé imputabili, come rilasciati dalle società di gestione dei pedaggi.

17. Successivamente alla chiusura della fase 1, i dati acquisiti sono inviati alle società di gestione dei pedaggi che, in relazione a ciascun codice cliente indicato con la prenotazione, rilasciano i relativi codici supporto di rilevazione dei transiti ad essi abbinati.

18. Dall'apertura del termine di avvio della fase 1 - prenotazione della domanda, di cui al punto 27, lettera *a)*, e fino all'apposizione della firma digitale ed invio della domanda, e quindi entro e non oltre lo scadere del termine di cui alla fase 2 - firma ed invio della domanda di cui al punto 27, lettera *b)*, il soggetto richiedente procede:

a) qualora sia una cooperativa, un consorzio, una società consortile di cui al punto 6, lettera *b)*, o un raggruppamento, di cui al punto 6, lettere *c)*, *d)* o *e)*, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla composizione rispettivamente della cooperativa, del consorzio, della società consortile o del raggruppamento, attraverso la funzione «anagrafica del raggruppamento», fino ad indicare ciascuna impresa singola afferente - direttamente o indirettamente - al richiedente stesso;

b) in relazione a ciascun veicolo indicato nella domanda, a caricare nell'applicativo ed inviare, con le opportune «operazioni», i dati relativi alla targa ed alla classe ecologica. Si ricorda che tali dati devono essere indicati sia per i veicoli immatricolati in Italia che per quelli immatricolati all'estero, avendo cura, in tal caso, di specificare lo Stato che ha rilasciato la targa considerando che sono ammessi comunque solo veicoli che circolano in Italia con licenza comunitaria;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo indicata nella domanda per la quale non sia stata emessa una carta di circolazione in favore del medesimo soggetto richiedente oppure, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento» di cui alla lettera *a)* precedente, ad indicare ed inviare al sistema, attraverso le opportune «operazioni», il titolo per il quale detti veicoli sono in disponibilità presso la propria impresa, ovvero, se ne ricorre il caso, presso una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento».

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente e sono utili a definire il database di riferimento con il quale saranno confrontati i dati inseriti nel file della domanda. Si raccomanda pertanto di procedere a tali «operazioni» con ogni sollecitudine, fermo restando che, se necessario, i dati così inseriti nel sistema potranno essere modificati e/o integrati fino al momento di apposizione della firma digitale sulla domanda stessa.

19. Sui dati così acquisiti, l'applicativo informatico del portale dell'Albo procede:

a) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nel file relativo alle targhe, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nell'Archivio nazionale dei veicoli (ANAV) presente presso il CED della Motomrizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto archivio, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo;
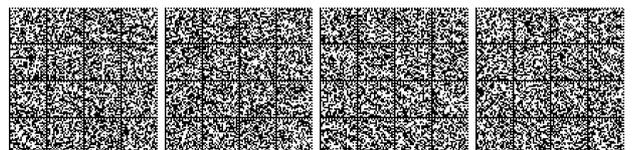
b) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicata nella domanda, alla verifica dell'esistenza nell'Anav di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attività di autotrasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. Nel caso di cui al punto 17, lettera *a)*, la ricerca è effettuata con riferimento a ciascuna delle imprese indicate nell'anagrafica del raggruppamento;

c) in relazione a ciascuna targa di veicolo immatricolato in Italia, indicato nella domanda, per il quale, ai sensi della lettera *b)* precedente, non sia stata trovata una carta di circolazione, alla verifica dell'esistenza, nei dati inseriti dal richiedente, di una dichiarazione, resa ai sensi del punto 17, lettera *c)*, del titolo in forza del quale detti veicoli sono in disponibilità del soggetto richiedente medesimo o, se ne ricorre il caso, di una delle imprese indicate nell'«anagrafica del raggruppamento»;

d) in relazione a ciascuna targa estera di veicolo indicata nella domanda, fermo restando che sono ammessi solo veicoli circolanti Italia con licenza comunitaria, alla verifica della classe ecologica ivi dichiarata con quella risultante nel Registro UE Eucaris accessibile tramite il CED della motorizzazione. In caso di discordanza tra il dato dichiarato e quello presente nel predetto Registro, ai fini della procedura in parola è tenuto in considerazione il secondo.

20. Qualora, all'esito dell'elaborazione da parte del sistema informatico del portale dell'albo dei file di cui al punto 18, secondo le procedure di cui al punto 18, in relazione ad una o più targhe di veicoli non risulti presente alcuna carta di circolazione e non sia stata resa alcuna dichiarazione ai sensi del punto 19, lettera *C)*, e/o risultino targhe errate o inesistenti, e/o targhe emesse da Stati non appartenenti all'Unione europea, il predetto sistema informatico restituisce al richiedente un report delle anomalie, nel quale le casistiche su esposte sono puntualmente evidenziate. Il sistema segnala un'anomalia anche qualora, per qualunque ragione, un veicolo con targa emessa da uno Stato appartenente all'Unione europea non sia rinvenuto presso il registro Eucaris o non ne sia stata rilevata la classe ecologica. In tal caso, il richiedente tramite le consuete «operazioni», deve procedere alla correzione delle citate anomalie se ritiene che il dato debba essere considerato utile ai fini del rimborso. Il processo di correzione delle anomalie, invio dei file modificati e/o integrati e restituzione degli esiti da parte del sistema informatizzato del portale dell'Albo può ripetersi anche più di una volta e comunque fino al momento di sottoscrizione con la firma digitale della domanda ed invio della stessa, entro e non oltre lo scadere del termine della fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda, di cui al punto 27, lettera *b)*. L'Albo, con riguardo alle targhe estere indicate nella domanda e di cui si è accettata l'anomalia, procederà ad un controllo a campione su 300 targhe per ciascuna classe euro, per un totale di 900 targhe, estratte a campione tra tutti gli istanti che hanno corretto le anomalie in parola, proporzionalmente alle anomalie stesse, chiedendo l'invio delle carte di circolazione. Qualora dall'esame delle carte di circolazione dovessero emergere errori, il campionamento verrà ripetuto sullo stesso numero di targhe, e così via fino a quando non saranno presenti errori significativi.

21. La fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda consiste nelle attività di inserimento dei dati della domanda nel relativo file, previo abbinamento dei codici supporto di rilevazione dei transiti, rilasciati dai fornitori dei sistemi per la riscossione differita dei pedaggi autostradali a seguito della conclusione della fase 1 - prenotazione della domanda, ed esposti dal sistema informatico dell'Albo, con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati. Tale «operazione» è di competenza del richiedente.

22. Il file della domanda, debitamente compilato ed ancora privo della firma digitale, può quindi, attraverso le opportune «operazioni», essere inviato al sistema informatizzato del portale dell'Albo al fine di verificare la congruenza dei dati inseriti nella domanda stessa con quelli previamente acquisiti e/o modificati nei data-base di riferimento, a seguito delle operazioni di cui ai punti 18 e 19. Qualora si presentino incongruenze, il sistema segnalerà le anomalie di cui al punto 20, alle quali potrà aggiungersi la casistica di codici supporto di rilevazione dei transiti per i quali non sia stato indicato alcun abbinamento con i dati relativi alla targa di veicoli a tal fine utilizzati e/o tale abbinamento non sia andato a buon fine. Nel caso di segnalazione di anomalie, l'istante dovrà procedere in relazione alle stesse come da istruzioni sub punti 18 e 19 e, se del caso, dovrà coerentemente correggere i dati inseriti nella domanda.

23. Lo scambio di file di cui ai punti 21 e 22 può ripetersi anche più di una volta. I dati per i quali, all'atto dell'apposizione della firma digitale, non siano state sanate o non possano essere sanate le anomalie esposte nel report, sono automaticamente esclusi dal calcolo della riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

24. La fase 2 su descritta si conclude con l'apposizione della firma e l'invio della domanda, entro il termine ultimo perentorio di cui al punto 27, lettera *b)*, attraverso le seguenti attività:

a) apposizione della firma digitale del titolare, ovvero del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero di persona ad uopo delegata, sul documento informatico (*file access*) definitivamente compilato. A tal fine è quindi necessario che il richiedente si doti dell'apposito *kit* per la firma digitale distribuito dai certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'apposizione della firma digitale con le predette modalità determina il completamento della domanda che, da tale momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti;

b) invio del documento di cui alla lettera *a)*, debitamente firmato digitalmente, al sistema informatico del portale dell'Albo.

Tali «operazioni» sono di competenza del richiedente. Dall'inosservanza anche di una sola delle stesse deriva l'irricevibilità della domanda di ammissione al beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali in parola.

25. Attraverso la sottoscrizione digitale, in osservanza al regolamento UE n. 2016/679, l'entità istante autorizza il Comitato centrale, il CED (tramite la società che gestisce
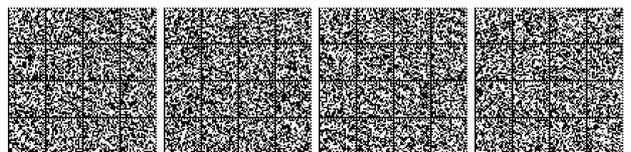
la piattaforma) e i *Service provider*, al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle domande per il riconoscimento del beneficio richiesto.

26. La presentazione della domanda richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo tramite pagamento attraverso il sistema PagoPA. Per dare evidenza di tale adempimento il richiedente ne inserisce negli appositi campi predisposti dal sistema informatico del portale dell'Albo gli estremi: data di effettuazione ed identificativo. La ricevuta del predetto pagamento deve essere conservata dal richiedente, e non inoltrata al Comitato centrale, per essere esibita, su richiesta di quest'ultimo, per le opportune verifiche. Nel caso di mancato pagamento della imposta di bollo in parola, il Comitato centrale inoltra opportuna segnalazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione della sede del soggetto richiedente.

27. I termini del procedimento per richiedere il beneficio della riduzione dei pedaggi autostradali, a pena di inammissibilità sono stabiliti per ciascuna fase come di seguito:

a) fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 12 giugno 2022;

b) fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda: dalle ore 9,00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14,00 del 22 luglio 2022.

28. L'adozione della presente delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 4 maggio 2022.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è applicabile a decorrere dal giorno 31 maggio 2022.

Roma, 10 maggio 2022

Il Presidente: FINOCCHI

22A03064

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2022.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° giugno 2022, nella misura pari a - 0,19%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° giugno 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,81%.

Roma, 23 maggio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A03213

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 maggio 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 895).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
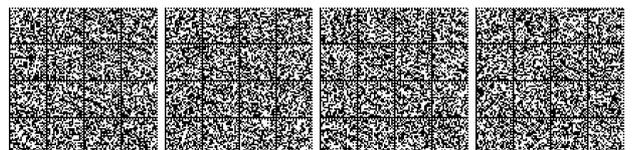
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'art. 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante: «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto come integrata dalle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022 e n. 883 del 31 marzo 2022, recanti: «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di assicurare il tempestivo espletamento dei procedimenti connessi alla definizione della condizione giuridica delle persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Ravvisata la necessità di integrare e aggiornare talune disposizioni già adottate con le richiamate precedenti ordinanze, con particolare riferimento all'operatività del Dipartimento della protezione civile e dei Commissari delegati e presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al trattamento dei dati finalizzati alla corretta gestione delle misure assistenziali attivate;

Ritenuto di dover definire e regolare un adeguato insieme di azioni finalizzate ad assicurare il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza delle diverse misure assistenziali attivate, con particolare riferimento a quelle poste in essere in attuazione dell'art. 31 del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, integrando l'attività dei centri di competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018 ai fini della raccolta e gestione dei dati e della valutazione di impatto delle misure medesime;

Vista la proposta di collaborazione avanzata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) e la positiva valutazione del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una più ampia azione, promossa dal medesimo Dipartimento, di sostegno, protezione e supporto all'inclusione delle persone provenienti dall'Ucraina, anche al fine di mitigare il rischio di violenza di genere e quello di tratta e grave sfruttamento;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2022, n. 100, con cui sono state ulteriormente prorogate, sino al 31 maggio 2022, le misure di sorveglianza sanitaria;

Vista la richiesta formulata dal Ministero della salute volta ad integrare le misure in materia di assistenza sanitaria già introdotte con le richiamate ordinanze;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022 le parole «previamente individuato» sono sostituite dalle parole «autorizzato dal Capo del Dipartimento su proposta del direttore della DICOMAC,».

Art. 2.

Istituzione del Comitato per il coordinamento dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento

1. Per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si
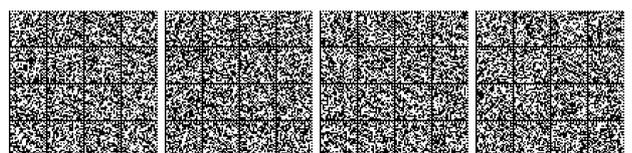
avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle regioni e province autonome, dagli enti locali e dalle amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinate, altresì, le modalità di organizzazione dell'attività del Comitato, anche prevedendone l'articolazione in due commissioni riferite alle specifiche misure assistenziali introdotte dalla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 in attuazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La partecipazione all'attività del Comitato di cui al comma 1 è assicurata a titolo gratuito, nell'ambito dei rispettivi doveri d'ufficio, e non comporta l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Controllo e monitoraggio dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e attività ispettive e di vigilanza sull'insieme delle misure attivate

1. Allo scopo di assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, espletate in relazione a quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, in ordine alle misure di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle Prefetture interessate un contributo forfettario in misura pari al 5 per cento dell'importo complessivo dei servizi di accoglienza diffusa effettivamente attivati nell'ambito del rispettivo territorio di competenza, fino alla relativa scadenza. Il contributo viene erogato in anticipazione, nella misura del 50 per cento, a seguito della comunicazione di attivazione dei servizi di accoglienza diffusa e, per il restante 50 per cento, a saldo alla conclusione dell'attività, entro il limite massimo complessivo di euro 5.000.000,00. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente comma si provvede mediante indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, prevedendo, in particolare, che le predette risorse possano essere impiegate a diretto supporto e potenziamento dell'operatività delle strutture tecniche e amministrative degli enti beneficiari, ovvero possano essere destinate, da quest'ultimi, all'acquisizione di servizi finalizzati allo scopo.

2. Allo scopo di assicurare la vigilanza sull'attuazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in relazione ai soggetti beneficiari, sia agli enti e soggetti gestori, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato:

a. a collaborare con il Corpo della Guardia di finanza, in conformità a quanto previsto dalla vigente convenzione stipulata in data 6 novembre 2019;

b. a costituire e inviare *in loco*, in caso di necessità, su richiesta o per specifiche motivazioni, unità di ispezione composte da proprio personale oltre che, all'occorrenza, da rappresentanti eventualmente designati da enti e amministrazioni interessate. I relativi costi di missione sul territorio nazionale sono posti a carico delle risorse provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa e sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile alle citate amministrazioni che ne fanno richiesta.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 2, lettera *b)*, si provvede, entro il limite massimo di euro 100.000,00.

Art. 4.

Convenzione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR) per le attività a sostegno delle persone provenienti dall'Ucraina

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Dipartimento della protezione civile, di intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la rappresentanza italiana dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR - UNHCR). Nell'ambito della convenzione di cui al presente articolo può essere, altresì, disciplinata l'acquisizione di informazioni, fornite in interoperabilità al Dipartimento della protezione civile, raccolte nei paesi limitrofi all'Ucraina, ai valichi di confine e agli eventuali hub di raccolta, relativamente alle intenzioni di viaggio verso l'Italia, onde consentire la migliore e più tempestiva pianificazione delle attività di assistenza e accoglienza sul territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di cui al comma 1 si provvede entro il limite massimo di euro 875.000,00 a valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976 del centro di responsabilità 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono conseguentemente incrementate del medesimo importo mediante variazione compensativa dal capitolo 493 del centro di responsabilità 8 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Valutazione d'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa

1. Al fine di valutare, anche in corso d'opera, l'impatto delle misure per l'accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, sia in riferimento ai beneficiari delle misure, sia agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti e del privato sociale impegnati nella relativa attuazione, sia alle amministrazioni territoriali e alle comunità interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, con procedure d'urgenza, apposita convenzione con il proprio centro di competenza SDA Bocconi School of management, entro il limite di euro 200.000,00.

Art. 6.

Sistemi informativi per la gestione dell'emergenza

1. Allo scopo di consentire i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo di sostentamento di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, i Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano rendono disponibili al Dipartimento della protezione civile, con cadenza quotidiana o non appena presentino istanza di permesso di soggiorno per protezione temporanea, i nominativi e i codici fiscali delle persone ospitate nelle strutture allestite o reperite dai medesimi Commissari e presidenti. La raccolta e la gestione delle predette informazioni avviene utilizzando il sistema DESIGNA, reso disponibile, a titolo gratuito nella forma del riuso, dal Dipartimento della protezione civile, ovvero utilizzando propri sistemi purché in grado di inviare i dati in interoperabilità applicativa al Dipartimento della protezione civile che garantirà anche il raccordo delle informazioni provenienti dagli altri soggetti coinvolti. A tale scopo, per sostenere i conseguenti costi operativi per la dislocazione del proprio personale e per la formazione degli operatori presso le strutture territoriali interessate, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad integrare, con apposito atto aggiuntivo, la convenzione in essere con il proprio centro di competenza «Fondazione Eucentre», nel limite massimo di euro 150.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile acquisisce analoghi dati relativamente ai soggetti ospitati nella rete dei centri CAS e nel sistema SAI di competenza del Ministero dell'interno e delle sue articolazioni territoriali.

Art. 7.

Integrazione deroghe

1. All'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 è aggiunto il seguente comma:

«7. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui all'emergenza in rassegna, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo, in deroga al comma 6 del citato articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del predetto decreto legislativo e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del richiamato articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle *white list* delle Prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.».

Art. 8.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022

1. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022 è sostituito dal seguente: «1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il Dipartimento della protezione civile, ai sensi e per gli effetti della predetta disposizione normativa, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento della protezione civile manterranno l'autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.».

Art. 9.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

1. I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all'assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa.

2. L'esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta ed ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022.

3. Il riconoscimento della misura di cui al presente articolo, è ricompreso nel rimborso forfettario di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022

1. In coerenza con quanto indicato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022, sono ulteriormente prorogate al 31 maggio 2022.
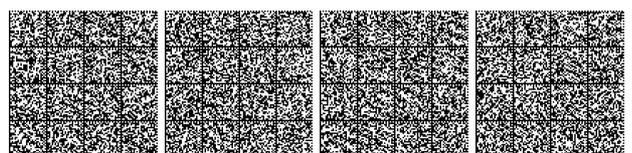
Art. 11.

Oneri e copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari complessivamente ad euro 5.450.000,00 per l'anno 2022, si provvede:

a. per le misure di cui all'art. 3, comma 1, nel limite di euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, mediante utilizzo di quota parte delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b. agli oneri di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 6, comma 1, nel limite complessivo di euro 450.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali stanziate con le deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui in premessa.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A03229

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 maggio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Vectibix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 374/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 241/2008 del 17 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1, del 2 gennaio 2009, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale Vectibix (panitumumab), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea»;

Vista la domanda presentata in data 8 gennaio 2021 con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Vectibix» (panitumumab);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17-19 marzo 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23, 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale VECTIBIX (panitumumab) è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Vectibix» è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS *wild type*:

in prima linea in associazione con «Folfox» o «Folfiri»;

in seconda linea in associazione con «Folfiri» in pazienti che hanno ricevuto in prima linea chemioterapia a base di fluoropirimidine (escludendo irinotecan);

come monoterapia dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino e irinotecan.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 5 ml – A.I.C. n. 038347011/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 425,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 701,42.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 20 ml – A.I.C. n. 038347035/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.700,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.805,70.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vectibix» (panitumumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03161
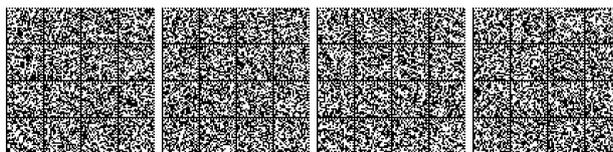
DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imraldi». (Determina n. 376/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2021, con la quale la società Samsung Bioepis NL B.V. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del «Imraldi» (adalimumab);

Visto il comunicato avente ad oggetto «Farmaci equivalenti o biosimilari - procedura semplificata per la rimborsabilità di estensione delle indicazioni già rimborsate all'*originator*», pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;
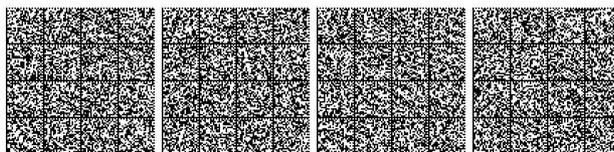
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Imraldi» (adalimumab):

«Colite Ulcerosa Pediatrica:

"Imraldi" è indicato per il trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o hanno controindicazioni mediche per tali terapie».

è rimborsata come segue.

Confezione:

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 *ml)*» 2 penne preriempite

A.I.C. n. 045616063/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 758,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 1.252,12

Confezione:

«40 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,8 ml (40mg/0,8ml)» 2 siringhe preriempite (confezione multipla)

A.I.C. n. 045616024/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 758,68

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 1.252,12

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imraldi» (adalimumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologi, gastroenterologi, reumatologi, internisti, oftalmologi, pediatri (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03162

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Pemazyre». (Determina n. 377/2022).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «PEMAZYRE» (pemigatinib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione n. 2300 del 26 marzo 2021 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/21/1535/001

EU/1/21/1535/002

EU/1/21/1535/003

EU/1/21/1535/004

EU/1/21/1535/005

EU/1/21/1535/006

Titolare A.I.C.: Incyte Biosciences Distribution B.V.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato

direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 3 febbraio 2021 con la quale la Società Incyte Biosciences Distribution B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Pemazyre» (pemigatinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 e 28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 23 del 28 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, al medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.)

Al medicinale «Pemazyre» (pemigatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«4,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316019/E (in base 10)

«9 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316033/E (in base 10)

«13,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316058/E (in base 10)

«4,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 28 compresse

A.I.C. n. 049316021/E (in base 10)

«9 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 28 compresse

A.I.C. n. 049316045/E (in base 10)

«13,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 28 compresse

A.I.C. n. 049316060/E (in base 10)

Indicazioni terapeutiche

«Pemazyre» in monoterapia è indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente
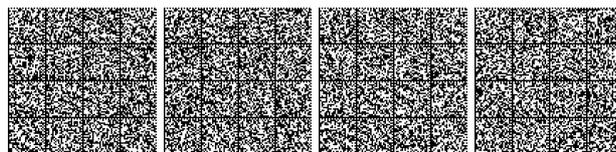
avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Pemazyre» (pemigatinib) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità.

Confezione

«4,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316019/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 7.732,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 12.760,89

Confezione

«9 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316033/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 7.732,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 12.760,89

Confezione

«13,5 mg - compressa ad uso orale in blister aclar/pvc/carta/alu» 14 compresse

A.I.C. n. 049316058/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 7.732,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 12.760,89

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Le confezioni di cui all'art. 1 che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un Registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Pemazyre», a base di pemigatinib per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Pemazyre» in monoterapia è indicato per il trattamento di adulti affetti da colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico, con fusione o riarrangiamento del recettore 2 del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR2), che ha manifestato una progressione dopo almeno una linea precedente di terapia sistemica.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo web https://servizionline.aifa.gov.it.

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 .

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma web.

Art. 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemazyre» (pemigatinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della
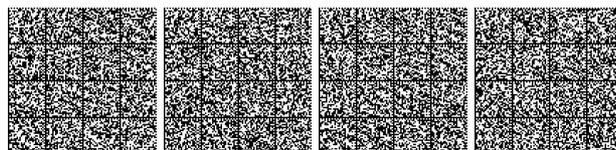
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03163

DETERMINA 16 maggio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuovo schema posologico, del medicinale per uso umano «Remsima». (Determina n. 378/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda in data 30 luglio 2021, con la quale la società Celltrion Healthcare Hungary KFT, titolare della A.I.C. ha chiesto la modifica della posologia in regime di rimborso del medicinale «Remsima» (infliximab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il nuovo schema posologico del medicinale REMSIMA (infliximab):

«Artrite reumatoide.
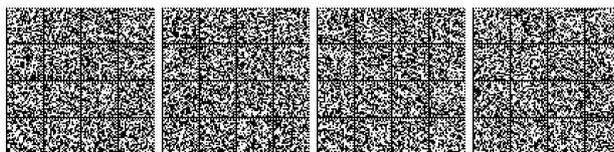
Il trattamento con “Remsima” formulazione per uso sottocutaneo deve essere iniziato con dosi di carico di infliximab, che possono essere somministrate per via endovenosa o sottocutanea.

Quando vengono utilizzate dosi di carico mediante somministrazione sottocutanea, “Remsima” 120 mg deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea seguita da ulteriori iniezioni sottocutanee 1, 2, 3 e 4 settimane dopo la prima iniezione e successivamente ogni due settimane. Se vengono somministrate dosi di carico mediante somministrazione endovenosa di infliximab per iniziare il trattamento, devono essere somministrate due infusioni endovenose di infliximab da 3 mg/kg a due settimane di distanza. Il primo trattamento con “Remsima” mediante somministrazione sottocutanea deve essere iniziato come terapia di mantenimento quattro settimane dopo la seconda somministrazione per via endovenosa.

La dose di mantenimento raccomandata di “Remsima” formulazione per uso sottocutaneo è 120 mg una volta ogni due settimane. “Remsima” deve essere somministrato in concomitanza con metotrexato.

I dati disponibili suggeriscono che la risposta clinica viene raggiunta solitamente entro dodici settimane dall’inizio del trattamento. Se un paziente ha una risposta inadeguata o perde la risposta dopo questo periodo, può essere preso in considerazione un aumento graduale del dosaggio di 1,5 mg/kg, fino ad un massimo di 7,5 mg/kg, ogni otto settimane. In alternativa, si può prendere in considerazione la somministrazione di 3 mg/kg ogni quattro settimane.

Se si raggiunge una risposta adeguata, si devono continuare a trattare i pazienti con il dosaggio o la frequenza scelti. È necessario valutare attentamente se continuare la terapia nei pazienti che non mostrano evidenza di beneficio terapeutico entro le prime dodici settimane di trattamento o dopo l’aggiustamento del dosaggio.»,

è rimborsato come segue:

confezioni:

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942084/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.280,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.113,86;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml (120 mg/ml)» 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942108/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 640,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.056,94;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)» 1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942122/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 320,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 528,47;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml (120 mg/ml)» 4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942110/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.280,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.113,86;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)» 4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942146/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.280,82 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.113,86;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con protezione automatica dell’ago 1 ml (120 mg/ml)» 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942096/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 320,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 528,47;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942060/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 320,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 528,47;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 1 ml (120 mg/ml)» 2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942072/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 640,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.056,94;

«120 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 ml (120 mg/ml)» 2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 042942134/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 640,41 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.056,94.

Per il nuovo schema posologico restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Remsima» (infliximab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, internista, dermatologo, gastroenterologo (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

Roma, 16 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03164

DETERMINA 23 maggio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pressafix», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 417/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 173/2021 del 9 novembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 275 del 18 novembre 2021, con la quale la società Sandoz S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pressafix» (ramipril/ amlodipina/idroclorotiazide);

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2021 con la quale la società Sandoz S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Pressafix» (ramipril/Amlodipina/ idroclorotiazide);

Vista la delibera n. 25 del 12 maggio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PRESSAFIX (ramipril/amlodipina/idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 049663038 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78.

Confezione: «5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 049663103 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,62

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,78.

Confezione: «10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 049663178 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,00.

Confezione: «10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA/AL/PVC-AL – A.I.C. n. 049663242 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pressafix» (ramipril/ amlodipina/idroclorotiazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Il contratto biennale non è rinnovabile automaticamente. L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pressafix» (ramipril/amlodipina/ idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 23 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03241

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 9 marzo 2022.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 approvato con il provvedimento del Presidente n. 17/2021 del 30 novembre 2021 e ratificato dalla Commissione con deliberazione del 23 febbraio 2022;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2022 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2022, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2021, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera:

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022.

Art. 1.
Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2022 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.
Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.
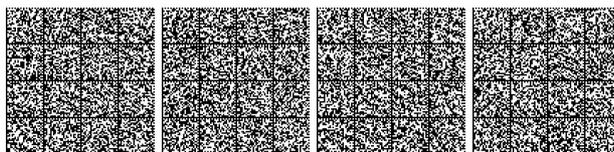
3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 30 giugno 2022.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

4. Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti di cui all'art. 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 9 marzo 2022

Il Presidente: PADULA

22A03208

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di immunoglobulina umana normale (SCIg), «Cutaquig».

Estratto determina AAM/PPA n. 388/2022 del 18 maggio 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

estensione dell'indicazione terapeutica già autorizzata, per alcune immunodeficienze secondarie (SID) a tutte le SID sulla base del profilo di sicurezza e di efficacia di CUTAQUIG, sostenuto da studi clinici;

modifiche del regime di dosaggio, aggiunta delle informazioni di sicurezza *post*-commercializzazione e della relativa tabella relativa con gli eventi avversi;

aggiornamento contestuale del *Risk management plan*, contenente l'aggiornamento dell'esperienza *post*-commercializzazione e l'aggiunta dei rischi potenziali importanti;

modifica dei seguenti paragrafi del RCP (e corrispondenti paragrafi del FI), 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.2,

per il medicinale «Cutaquig» nelle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

045996016 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 6 ml;

045996028 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

045996030 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 12 ml;

045996042 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 20 ml;

045996055 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 24 ml;

045996067 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 48 ml;

045996079 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996081 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996093 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996105 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996117 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996129 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 48 ml;

045996131 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 6 ml;

045996143 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 10 ml;

045996156 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 12 ml;

045996168 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 20 ml;

045996170 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 24 ml;

045996182 - «165 mg/ml soluzione iniettabile» 20 flaconcini in vetro da 48 ml.

Gli stampati corretti ed approvati solo allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Octapharma Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Cisanello n. 145 - Pisa 56100 - codice fiscale 01887000501.

Procedure europee: DE/H/4903/001/II/015 e DE/H/4903/001/II/014/G.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A03187

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fosfomicina sale di trometamolo, «Danifos».

Estratto determina AAM/PPA n. 389/2022 del 18 maggio 2022

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Ampliamento del limite delle impurezze nella specifica del prodotto finito al rilascio e alla *shelf life* per il medicinale DANIFOS nella seguente confezione autorizzata all'immissione in commercio:

041355013 - «3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

(025) - «3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine;

Titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. - via Marghera, 29 - Milano - Codice fiscale 12363980157;

Codice pratica: VN2/2021/62.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A03188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melfalan, «Melfalan Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 403/2022 del 18 maggio 2022

Autorizzazione variazione:

È autorizzata la Variazione di tipo II - C.I.z) Modifica del paragrafo 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dei commenti di uno degli Stati membri coinvolti (CMS) emersi durante una procedura di *Repeat Use* (RUP) e aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, foglio illustrativo ed etichettatura alla versione più recente del QRD *Template* e ulteriori modifiche editoriali minori, relativamente al

Medicinale: MELFALAN SUN;

Confezione:

046421018 - «50 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione» 1 flaconcino da 50 mg di polvere + 1 flaconcino da 10 ml di solvente;

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V con sede legale in Polaris Avenue, 87 - 2132 JH Hoofddorp - Paesi Bassi;

Codice procedura europea: NL/H/3954/001/II/004;

Codice pratica: VC2/2020/367.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Fastumdol Antinfiammatorio».

Estratto determina AAM/PPA n. 404/2022 del 18 maggio 2022

Autorizzazione variazione:

È autorizzata la Variazione di tipo II - C.I.13) Modifica al paragrafo 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto – Proprietà farmacocinetiche- sulla base di nuovi dati clinici in seguito allo studio di bioequivalenza (DKP-BE-SOL-02), relativamente al

Medicinale: FASTUMDOL ANTINFIAMMATORIO;

Confezioni:

034041309 - «25 mg soluzione orale in bustina» 2 bustine PL/AL/LDPE;

034041311 - «25 mg soluzione orale in bustina» 4 bustine PL/AL/LDPE;

034041323 - «25 mg soluzione orale in bustina» 10 bustine PL/AL/LDPE;

034041335 - «25 mg soluzione orale in bustina» 20 bustine PL/AL/LDPE.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. con sede legale in 1 Avenue De La Gare - L 1611 Lussemburgo;

Codice pratica: VC2/2020/328.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato è allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influvac S Tetra» vaccino influenzale (antigene di superficie, inattivato).

Estratto determina AAM/PPA n. 405/2022 del 18 maggio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: INFLUVAC S TETRA.

Confezioni:

045452012 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago;

045452024 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago;

045452036 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago;

045452048 - «sospensione iniettabile in siringa pre-riempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago.

Titolare A.I.C.: Mylan Ire Healthcare Limited con sede legale in Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13 - Irlanda.

Procedura decentrata.

Codice procedura europea: NL/H/3844/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2021/168,

è rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2022, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A03191

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dexketoprofene, «Ketesse».

Estratto determina AAM/PPA n. 406/2022 del 18 maggio 2022

La determina AAM/PPA n. 345/2022 del 20 aprile 2022, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2022 e relativa al medicinale KETESSE, è rettificata per la correzione degli stampati ad essa allegati, mediante l'allegazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto aggiornato e modificato. Si rettifica altresì la classificazione della variazione approvata da tipo II, C.I.4. a tipo II, C.I.13.

Codici pratica: VC2/2020/668.

Numero procedura: ES/H/0101/006/II/088.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A. (codice SIS 0734).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di rettifica di cui al presene estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale. Sono fatti salvi gli effetti prodotti *medio tempore* dalla determina AAM/PPA n. 345/2022 del 20 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 101 del 2 maggio 2022.

22A03192

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione

Si comunica che nella *homepage* del sito dell'IVASS, nel riquadro «Per le imprese e per gli intermediari», è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota protocollo n. 101960/22 del 17 maggio 2022 relativa all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), per mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 209/2005 e 30, lettera *c)*, del regolamento n. 40/2018.

Alla nota di avvio del procedimento sono allegati gli elenchi contenenti i nominativi degli intermediari interessati.

22A03209
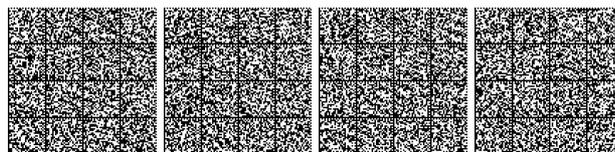
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti

Estratto del d.d. 25 maggio 2022 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2022, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Pesiri Virginio notaio residente nel Comune di Altavilla Irpinia (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mannatrizio Vincenzo notaio residente nel Comune di Putignano (D.N. Bari) è trasferito nel Comune di Bari(D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rosso di San Secondo Francesca notaio residente nel Comune di Torre Boldone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricciardi Massimo notaio residente nel Comune di Trivento (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Campobasso (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romeo Paolo notaio residente nel Comune di Comiso (D.N.R. di Ragusa e Modica) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Serra Maria Consuelo notaio residente nel Comune di Lamezia Terme (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) è trasferito nel Comune di Soveria Mannelli (D.N.R. di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cinque Paolo notaio residente nel Comune di Asso (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cattaneo Alessio notaio residente nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Oggiono (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iorio Pierfrancesco notaio residente nel Comune di Acri (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) è trasferito nel Comune di Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spezzano Alessandro notaio residente nel Comune di Garbagnate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Crosia (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Del Gaudio Matteo notaio residente nel Comune di Savignano sul Rubicone (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brigandi'Anna notaio residente nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) è trasferito nel Comune di Santa Teresa di Riva (D.N.R. di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Destro Castaniti Sebastiano Marco Francesco Cesare notaio residente nel Comune di Agira (D.N.R. di Enna e Nicosia) è trasferito nel Comune di Tortorici (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lampugnani Maria Francesca Antonia Luisa notaio residente nel Comune di Gessate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cernusco sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vetromile Ricciulli Massimo notaio residente nel Comune di San Giuliano Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Stefano Lodovica notaio residente nel Comune di Mozzate (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dente Giuseppe notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guadagno Simona notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannello Federico notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Antonelli Gian Marco notaio residente nel Comune di Formia (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Arzano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maturo Salvatore notaio residente nel Comune di Seriate (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Calvizzano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Battista Roberto notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Nardo Pietro notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Marano di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciccariello Raffaele notaio residente nel Comune di Mortara (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Laurini Gianfilippo notaio residente nel Comune di Morcone (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Stefano Angelo notaio residente nel Comune di Cicciano (D.N. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Nola (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pappa Monteforte Valentina notaio residente nel Comune di Soliera (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Portici (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Michinelli Maria Antonietta notaio residente nel Comune di Monselice (D.N. di Padova) è trasferito nel Comune di Padova (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cuffaro Giulia notaio residente nel Comune di Desio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amato Barbara notaio residente nel Comune di Alvignano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Cavriago (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
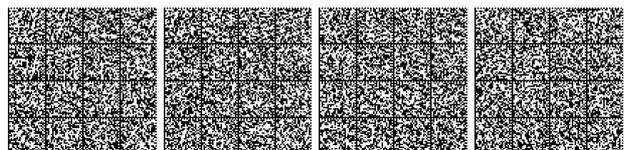
Cannata Bernardo notaio residente nel Comune di Castelnuovo di Porto (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Fiano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castellani Giorgio Alberto notaio residente nel Comune di Reggio di Calabria (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Ciommo Claudia notaio residente nel Comune di Latina (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Policino Gerarda Sara notaio residente nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Riccelli Patrizio notaio residente nel Comune di Marsciano (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rossetti Marta notaio residente nel Comune di Poggio Mirteto (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cocito Giannenrico notaio residente nel Comune di Porto Tolle (D.N. di Rovigo) è trasferito nel Comune di Adria (D.N. di Rovigo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Caprio Onofrio notaio residente nel Comune di Orta di Atella (D.N. Santa Maria Capua a Vetere) è trasferito nel Comune di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parisi Tiziana notaio residente nel Comune di Sabaudia (D.N. di Latina) è trasferito nel Comune di Sparanise (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schintu Antonietta notaio residente nel Comune di Alghero (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Sassari (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Smedile Tony notaio residente nel Comune di Cairo Montenotte (D.N. di Savona) è trasferito nel Comune di Savona (D.N. di Savona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martino Cristiana notaio residente nel Comune di Pioltello (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Pachino (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Curini Vincenzo notaio residente nel Comune di Francavilla al Mare (D.N.R. Chieti, Lanciano e Vasto) è trasferito nel Comune di Collecorvino (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Scisciolo Romualdo notaio residente nel Comune di Corato (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Terlizzi (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Dellaquila Anna notaio residente nel Comune di Castelfranco Emilia (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Trani (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Apice Alessia notaio residente nel Comune di Lerici (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Arco (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pin Marta notaio residente nel Comune di Villorba(D.N.R. di Treviso) è trasferito nel Comune di Treviso (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Menazzi Giovanna notaio residente nel Comune di Udine (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) è trasferito nel Comune di Lignano Sabbiadoro (D.N.R. di Udine e Tolmezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciarini Giovanni notaio residente nel Comune di Vittorio Veneto (D.N. di Treviso) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

22A03240

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-125) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
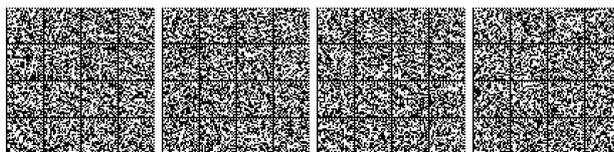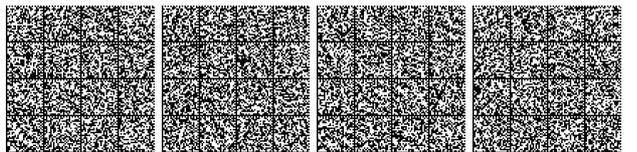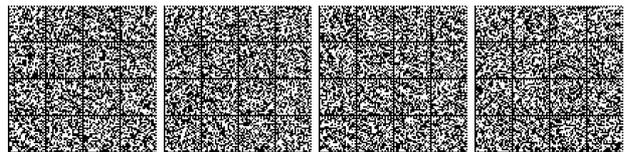
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
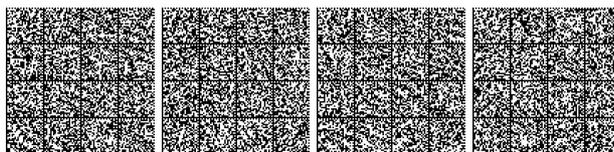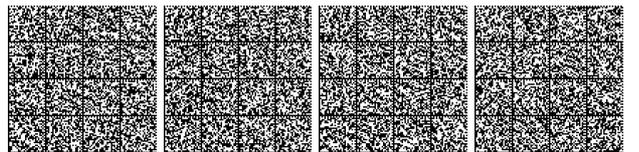
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.